

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e in genere:

- Avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

Non sono rateizzabili somme relative ad avvisi bonari in materia di tassa rifiuti.

CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione può concedere, eccezionalmente, per ragioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
 - b) In caso di dilazione su avviso di accertamento il periodo di dilazione non può superare il termine di otto mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione dei costi di riscossione.
 - c) il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
 1. fino ad un massimo di 4 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;
 2. fino ad un massimo di 8 mesi per importi da euro 1001,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
 3. fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori da euro 3.001,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione;
 4. fino ad un massimo di 18 mesi per importi superiori da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 con fideiussione;
 5. fino ad un massimo di 28 mesi per importi superiori ad euro 10.001,00 con fideiussione;
- a) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo disapplicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
 - b) Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
 - c) Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo.

La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.